

Messaggio

numero

7789

data

12 febbraio 2020

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 settembre 2019 presentata da Matteo Quadranti e cofirmatari “Non si mobbizzi con i permessi di domicilio e di dimora”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione 16 settembre 2019 presentata da Matteo Quadranti, Marco Bertoli e Bixio Caprara, nella quale allo scrivente Consiglio si chiede di indicare quali siano la strategia, gli obiettivi e le misure che il Governo intende attuare in materia di stranieri e se non sia il caso che si riorienti la politica verso i lavoratori stranieri in Ticino condotta dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni affinché - citando la mozione - *“si torni al rispetto di tempistiche di evasione delle richieste di permessi e rinnovi in tempi rapidi e con modalità proporzionate degne di uno Stato di diritto e non di polizia, con un plafonamento delle assunzioni di personale”*.

I. PREMESSA

Prima di entrare nel merito delle critiche sollevate è doveroso rilevare come la mozione proponga una lettura dei fatti poco attinente alla realtà. Percezione che, dati oggettivi alla mano, come avremo modo di illustrare qui di seguito va chiaramente ridimensionata.

Per meglio comprendere la tematica va rammentato come la procedura in materia di stranieri sia retta dalla massima d'ufficio. Ne consegue che l'Autorità della migrazione è tenuta a rilasciare il permesso che più pertiene alla situazione fattuale concreta e reale della fattispecie esaminata (cfr. Istruzioni – Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl¹) della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), cap. 3.5, p. 59). Questo comporta di dover intervenire con la revoca di un determinato permesso o con il rilascio di un'altra tipologia di permesso rispetto a quella auspicata dalla persona straniera, laddove le circostanze oggettive divergono dalle condizioni determinanti relative a un preciso titolo di soggiorno.

È bene altresì evidenziare che l'approccio in atto presso l'Ufficio della migrazione (UM) corrisponde a una strategia condivisa che intende preservare un Cantone esposto a forti pressioni quale il Ticino da potenziali distorsioni e abusi.

¹ Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.120).

II. CONDIZIONE DI AMMISSIONE IN SVIZZERA E TEMPI DI EVASIONE

La questione delle tempistiche di evasione da parte dell'UM è un fatto noto² per il quale sono state introdotte delle misure affinché i tempi delle procedure in materia di stranieri venissero normalizzati tenuto conto dell'importante aumento del numero di domande di permesso pervenute, all'implementazione di misure di controllo quale risposta agli abusi riscontrati e a tutela della manodopera indigena, dell'ordine e della sicurezza pubblici come pure del sistema sociale svizzero nei limiti concessi dai diritti conferiti in ambito della libera circolazione delle persone.

Il raggiungimento di tali obiettivi presuppone il recupero delle pratiche arretrate. Lo scrivente Consiglio di Stato ha quindi prontamente provveduto a introdurre pertinenti misure per porre rimedio alla situazione venutasi a creare e per migliorare, attualizzandolo, il servizio fornito all'utenza. La riorganizzazione dell'UM e le misure straordinarie decise dal Governo lo scorso anno relative all'assunzione temporanea di collaboratori ausiliari supplementari per il recupero delle giacenze, ha permesso di prendere a carico i casi arretrati in tutti i settori.

Con il recupero degli arretrati, i tempi di evasione dei nuovi permessi G e B UE/AELS si stanno progressivamente riducendo e si assesteranno per i casi ordinari a una tempistica di evasione di un periodo che andrà da uno a tre mesi. Vi saranno comunque ancora delle situazioni per le quali i tempi si dilateranno a seguito di puntuali accertamenti o altri impedimenti. Tale tempistica dovrebbe corrispondere anche a quella concernente la trattazione delle fattispecie usuali relative ai permessi di domicilio C UE/AELS. In questo contesto la collaborazione con altre Autorità cantonali e comunali ed eventuali approfondimenti possono comportare una dilatazione della durata del disbrigo.

È giusto rilevare che nel contesto delle procedure inerenti a cittadini di Stati terzi la gestione dei permessi è a giorno. A questo proposito va indicato che il quadro normativo della LStrl è molto restrittivo ed esigente rispetto alle disposizioni dell'ALC³. I rilasci per persone extra UE/AELS che intendono svolgere un'attività lucrativa in Svizzera sono sottoposti al controllo del mercato del lavoro e devono essere approvati dalla SEM; inoltre per soggiorni di più di quattro mesi i permessi B e L sono contingentati.

Giusta l'art. 3 LStrl l'ammissione di cittadini di Stati terzi sul mercato svizzero del lavoro deve avvenire nell'interesse economico della Svizzera (art. 18 e 19 LStrl). Nell'esame occorre quindi considerare la situazione del mercato del lavoro, lo sviluppo economico sostenibile e la facoltà e disponibilità degli stranieri interessati a integrarsi. Va pertanto evitata una struttura con manodopera poco qualificata a basso costo, e non devono essere favoriti interessi particolari. Occorre altresì evitare che stranieri appena entrati in Svizzera facciano concorrenza, in modo indesiderato, alla manodopera indigena e provochino un dumping salariale e sociale, accettando di lavorare a condizioni salariali e lavorative inferiori (cfr. Istruzioni - LStrl della SEM, cap. 4; decisioni TAF C6135/2008 dell'11 agosto 2008 consid. 8.2., C-3518/2011 del 16 maggio 2013 consid. 5.1., C-857/2013 del 19 maggio 2014 consid. 8.3. e C-2485/2011 dell'11 aprile 2013 consid. 6). A tale scopo l'ammissione sul mercato del lavoro è ammessa secondo i principi della priorità indigena (art. 21 LStrl) e del controllo delle condizioni lavorative e salariali (art. 22 LStrl).

Se di principio grazie alla libera circolazione delle persone l'insediamento di cittadini comunitari è fortemente agevolato rispetto alle persone straniere di Stati terzi, osserviamo che anche nel contesto della LStrl a specifiche condizioni è possibile rilasciare permessi a

² Cfr. Comunicato stampa 28 febbraio 2019 "Consegnato il rapporto d'attività dell'Ufficio della migrazione", <https://www3.ti.ch/CAN/comunicati/28-02-2019-comunicato-stampa-133809227086.pdf>

³Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

questi cittadini. Teniamo in ogni caso a assicurare i Deputati che l'Ufficio della migrazione è ben consapevole delle politiche di promovimento economico come pure di concorrenzialità e attrattività fiscale. Tuttavia né la LStrl né l'ALC consentono di prescindere da determinate condizioni al fine di garantire la permanenza di persone straniere unicamente sulla base di vantaggi economico/fiscali. In tale contesto è indubbiamente determinante una presenza in Svizzera di una certa durata e la costituzione del proprio centro di vita e interessi nel nostro Paese. Questo pur avendo riguardo per i particolari stili di vita e di mobilità di determinati ceti sociali (cfr. Istruzioni - LStrl della SEM, cap. 3.4.3).

Se in taluni casi non può essere rilasciato o deve essere revocato un permesso non è quindi da ricondurre ad asseriti atteggiamenti "poco amichevoli" messi in atto dalle Autorità cantonali nei confronti della popolazione straniera. Sono semmai i principi di parità di trattamento e di legalità che impongono ai Servizi dell'Amministrazione cantonale di applicare le leggi vigenti in materia tenendo conto della prassi, della dottrina e della giurisprudenza.

I toni utilizzati dai mozionanti e le allusioni a procedure persecutorie nei confronti degli stranieri sono infondati. Tant'è che i numeri parlano chiaro: in Ticino si contano 173'553 permessi attivi⁴; le decisioni negative per le quali l'UM ha fissato un termine di partenza o di cessazione di attività nel 2018 sono state 759 ovvero lo 0,44%. Di queste non tutte hanno poi implicato realmente un allontanamento dalla Svizzera, vuoi perché la situazione si è sanata in seguito vuoi perché è stato accolto il ricorso. Alla luce di quanto precede mal si comprendono simili affermazioni che accrescono solo l'animosità su un tema già sufficientemente delicato e complesso.

Si rammenta inoltre che la Commissione consultiva del mercato del lavoro, competente per preavvisare il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro a favore di cittadini di Stati terzi, è composta da rappresentanti dello Stato (con la presenza di un funzionario del Dipartimento delle istituzioni e uno del Dipartimento delle finanze e dell'economia), dei datori del lavoro (con tre membri) e dei lavoratori (con tre membri). Sorprende pertanto tanta ostilità verso le Autorità cantonali in merito alle restrizioni legislative, quando in realtà i rappresentanti dell'economia e sindacali contribuiscono alla resa delle decisioni sulla scorta della LStrl nel contesto del mercato del lavoro relativo ai cittadini extra UE/AELS, e ben conoscono le logiche del sistema.

A. Recupero degli arretrati

Da inizio 2019, a seguito dell'assunzione dei collaboratori ausiliari e dopo il necessario periodo di formazione, il recupero dei ritardi è stato progressivo e costante, sia da parte del Servizio comunitari per quanto concerne le domande di permesso sospese, sia per il Settore giuridico per quanto attiene alla verifica delle segnalazioni di possibili casi critici.

La sottostante tabella illustra il non trascurabile recupero dei ritardi avvenuto grazie alle misure adottate dal Governo per far fronte a questa situazione.

	N. pratiche da esaminare al 01.01.2019	N. pratiche da esaminare al 31.12.2019
Servizio comunitari	25'943	2'938
Settore giuridico	9'324	2'474

⁴ Stato al 31 dicembre 2018; cfr. Rendiconto del Consiglio di Stato 2018.

L'introduzione di collaboratori ausiliari nei settori incaricati di svolgere le attività di supporto ha consentito di ottenere buoni risultati e migliorare la qualità e la tempistica di esecuzione della registrazione della corrispondenza, della gestione delle telefonate e dei solleciti da parte degli utenti nonché garantire la puntuale spedizione dei permessi.

L'evasione puntuale delle domande e delle segnalazioni agevola inoltre il controllo del territorio da parte degli Enti locali e consente alle Autorità competenti di intervenire in modo tempestivo nei casi dove sussiste un potenziale abuso.

B. Modifiche legislative

È bene considerare che la modifica della LStrI entrata in vigore a inizio 2019, ha avuto e avrà un impatto molto importante per l'UM e un aumento dell'onere lavorativo per i Servizi.

La modifica legislativa comporta in particolare:

- la verifica sistematica del grado di integrazione delle persone straniere richiedenti o titolari di un permesso di dimora B o richiedenti il permesso C, segnatamente per quanto concerne la conoscenza della lingua italiana,
- la possibilità di fissare degli obiettivi di integrazione alle persone straniere che manifestano lacune che causano delle difficoltà, per esempio, nell'ambito dell'inserimento nel mercato del lavoro; obiettivi che devono successivamente essere verificati e valutati,
- la verifica del diritto alla continuazione del soggiorno da parte di cittadini stranieri titolari di un permesso C a carico dell'assistenza, anche se residenti in Svizzera da oltre 15 anni,
- la verifica del diritto al rilascio o al mantenimento del permesso di soggiorno da parte di cittadini stranieri beneficiari di prestazioni complementari nonché dei loro familiari. In questo caso, per esempio, al Settore giuridico sono pervenute nel corso del 2019 oltre 9'000 segnalazioni supplementari da parte dell'IAS.

Il legislatore federale ha cercato così di dotare le Autorità della migrazione di ulteriori strumenti che possano in un certo modo migliorare l'integrazione della popolazione straniera e che consentano di rilevare in maniera tempestiva, grazie all'accesso a determinate informazioni di altri settori, eventuali irregolarità e di debitamente intervenire affinché il sistema sociale svizzero non sia indebitamente sovraccaricato.

Come già menzionato questo nuovo approccio richiede molto impegno in termini sia di risorse sia temporali. Esso presuppone infatti la necessità di istruire le pratiche come pure di procedere a un attento esame da parte dei funzionari, ai quali sono richieste solide conoscenze tecniche affinché le decisioni rese ossequino il principio di proporzionalità e rispecchino il principio di parità di trattamento.

C. Procedure ricorsuali

Con l'aumento delle decisioni rese grazie alle misure di rientro degli arretrati, va da sé che anche il numero di ricorsi aumenta. Tale riscontro va tuttavia analizzato nel suo contesto, come peraltro già spiegato in occasione della risposta all'interrogazione 26 dicembre 2018, n. 191.18, Il Canton Ticino come applica la legislazione sui cittadini stranieri e come tiene conto della giurisprudenza?, alla quale rinviamo unitamente ai rimandi citati.

Ci preme illustrare qualche dato che permette di comprendere come la percezione data dai mozionanti sia capziosa e avulsa dalla realtà dei fatti.

Nel 2018 risulta che il 64,5% dei ricorsi in materia di stranieri inoltrati al Consiglio di Stato è stato respinto, nel 3% dei ricorsi l'istanza è stata accolta poiché la situazione era nel frattempo mutata. Durante il 2018, dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) i ricorsi in materia stranieri respinti ammontano al 53,5%, nell'1.5% dei casi essi sono stati accolti poiché la situazione era nel frattempo mutata.

Per quanto attiene al 2019 non vi sono numeri ufficiali. Indicativamente all'interno dell'UM si è registrata la seguente situazione⁵: dinnanzi al Consiglio di Stato sono stati inoltrati 416 ricorsi; 311 di essi sono ancora pendenti; quelli evasi sono invece 105 di cui 16 stralciati o dichiarati irricevibili, 63 respinti (anche se non tutti sono ancora cresciuti in giudicato) e solo 26 accolti. Ciò significa che per il 75,2% dei ricorsi finora evasi, la decisione resa dall'UM è stata confermata dallo scrivente Consiglio di Stato. Da un esame interno risultano almeno sei casi di diniego del permesso di domicilio C poi accolti dallo scrivente Consiglio di Stato, poiché pendente causa le persone sono state assolte nell'ambito del procedimento penale che le interessava, hanno pagato i debiti che figuravano all'estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF) oppure hanno riacquisito la qualità di lavoratore trovando un impiego, adempiendo così le condizioni richieste.

È certamente importante rammentare che in taluni casi l'accoglimento in sede ricorsuale è determinato dalla modifica della situazione pendente, causa che sana la situazione. In buona sostanza al momento dell'emanazione la decisione di revoca/diniego dell'Autorità amministrativa risultava dunque corretta poiché allora le condizioni per il rilascio/rinnovo non erano date.

III. CONTROLLI

Le Autorità della migrazione non solo possono ma sono tenute a verificare se le condizioni per il rilascio di un determinato permesso sono (ancora) adempite. Le summenzionate modifiche legislative (cfr. cap. B) recentemente introdotte sono un'ulteriore prova di tale compito. Per fare questo sono necessari dei controlli che possono anche risultare fastidiosi agli occhi della persona interessata, soprattutto qualora si rivelano fondati e conducono al diniego oppure alla revoca del titolo di soggiorno. Questo modo di intervenire garantisce la parità di trattamento e permette di ridurre gli abusi.

I controlli sono pertanto di fondamentale importanza nel caso di sospetto di dimora fittizia/di comodo, di ditta fittizia e di matrimonio di comodo. Affinché le risultanze degli accertamenti siano utilizzabili ai fini probatori è necessario che il monitoraggio di una specifica situazione sia condotto in maniera approfondita e nell'arco di un periodo di almeno 6 mesi. Ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 LStrl questa è, infatti, la durata di assenza all'estero che determina la decadenza del permesso di dimora o di domicilio. Esso è inoltre un lasso di tempo che può determinare una tendenza comportamentale e non una puntuale situazione circoscritta nel tempo e gli esiti riscontrati durante tale periodo godono di conseguenza di maggiore valore probatorio. A questo proposito è quindi opportuno rilevare come le modalità di controllo siano state stabilite in base agli elementi sviluppati dalla giurisprudenza in materia.

Siamo certi che nessuno voglia sostenere che per motivi di opportunità non contemplati dal quadro giuridico in materia di stranieri, sia tollerata la presenza di certe cerchie di persone

⁵ Stato al 19 dicembre 2019.

nonostante il mancato ossequio delle condizioni determinanti per il rilascio o il mantenimento di un titolo di soggiorno, quali l'effettiva presenza, la costituzione del proprio centro di vita e interessi privati in Svizzera, l'investimento di un minimo di struttura aziendale in Svizzera indipendente da una ditta estera. Una simile pretesa si scontrerebbe con i fondamenti dello Stato di diritto!

Proprio a proposito del fenomeno correlato alle ditte fittizie e alle dimore fittizie, oggetto di innumerevoli atti parlamentari, va rilevato l'alto potenziale di danno per l'economia delle medie piccole aziende ticinesi e per le assicurazioni sociali. Attraverso delle ditte di comodo che spesso *de facto* si appoggiano a delle imprese o società (principali) che operano nel medesimo settore o in contesti affini all'estero, sono infatti, eluse le disposizioni circa i prestatori di servizio e i lavoratori distaccati come pure le misure accompagnatorie. Così facendo esse si trovano in una posizione di forte vantaggio in un contesto distorsivo rispetto all'economia locale che invece deve far fronte a condizioni lavorative, salariali e strutturali più esigenti.

Grazie a persone giuridiche che in realtà non sono altro che involucri vuoti ci sono cittadini comunitari che riescono ad ottenere dei permessi di dimora B UE/AELS. Se è vero che all'entrata le Autorità della migrazione non sono in grado e neppure possono procedere ad indagini approfondite in una sorta di "processo alle intenzioni", è altrettanto vero che quando nel corso del soggiorno emergono elementi o vi sono segnalazioni che fanno supporre che le condizioni inizialmente prospettate non sono adempiute o sono venute meno, esse con l'ausilio e la collaborazione di altre autorità amministrative - quali ad esempio la Polizia cantonale, l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML), l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) - e dei Comuni, sono tenute ad approfondire e verificare le situazioni concrete e se necessario intervenire con dei controlli mirati. A questo proposito il legislatore federale ha previsto l'obbligo di comunicare alle Autorità della migrazione i dati concernenti l'avvio di inchieste penali, le sentenze penali e civili, le modifiche di stato civile e il diniego di contrarre matrimonio, il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale, di indennità di disoccupazione, di prestazioni complementari, i provvedimenti disciplinari disposti da Autorità scolastiche oppure da Autorità di protezione dei minori e degli adulti e altre decisioni che lascino supporre un bisogno d'integrazione particolare (artt. 97 LStrI e 82-82f OASA). Sulla base di queste informazioni l'UM decide se sono necessari dei complementi e se del caso avvierà i controlli più pertinenti alla fattispecie da chiarire.

Qualora l'economia e i suoi rappresentanti nonché i partiti politici dovessero ritenere che la LStrI non tenga sufficientemente conto dell'evoluzione delle modalità lavorative e dello stile di vita della società moderna e globalizzata, sarebbe opportuno avviare un dialogo a livello federale, nell'intento di modificare le norme giuridiche attualmente vigenti. Al proposito teniamo comunque a rendere attenti sul fatto che, in base alle esperienze e ai riscontri sin qui avuto dall'introduzione dell'ALC, un'eventuale allentamento normativo potrebbe ovviamente prestarsi a potenziali abusi.

In ogni caso, per fugare qualsiasi dubbio è bene assicurare tutti che i controlli e gli approfondimenti sono condotti in maniera puntuale sulla scorta di elementi concreti, secondo il principio di proporzionalità. Ciò significa che di principio vi sono dei controlli standard poco invasivi, perlopiù di natura documentale, nei confronti di tutti; una verifica ampliata e il relativo grado di approfondimento sono invece disposti unicamente a fronte di circostanze particolari nel rispetto della legalità, come pure della giurisprudenza e in uno spirito di gestione razionale delle risorse cantonali. Non è quindi vero che le verifiche sono condotte in maniera sistematica e indiscriminata.

IV. RILASCIO E MANTENIMENTO DEL PERMESSO DI DOMICILIO C

Per quanto attiene al rilascio del permesso di domicilio C, oltre alle summenzionate osservazioni, va sottolineata la natura particolarmente qualificata di simile autorizzazione, la quale in buona sostanza conferisce uno statuto privilegiato parificato in molti ambiti a quello dei cittadini svizzeri. Esso è rilasciato senza possibilità di essere condizionato e per una durata illimitata. La sua revoca può avvenire solo in caso di motivi gravi di ordine pubblico e di dipendenza durevole e considerevole dall'aiuto sociale (cfr. art. 63 LStrl).

Rammentiamo che con le modifiche intervenute in materia di naturalizzazione il permesso di domicilio C è una delle *conditio sine qua non* per l'acquisizione della cittadinanza svizzera.

È quindi evidente come il passaggio dal permesso di dimora B al permesso di domicilio C costituisca un momento di particolare rilevanza e valore, che deve essere approfondito con diligenza e cura. Per ottenere il permesso di domicilio C la persona straniera deve dimostrare di essere integrata, non essere toccata da motivi di revoca e di aver soggiornato per un determinato periodo (a dipendenza dei casi della durata di cinque o dieci anni) in Svizzera (artt. 34, 58a LStrl, 60 e 77a-77f OASA⁶). Per questi motivi prima del rilascio l'Autorità della migrazione verifica il comportamento tenuto dal richiedente fino a quel momento (cfr. Istruzioni LStrl della SEM, cap. 3.5, pp. 59 e segg.). I controlli avvengono in collaborazione con i Comuni, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. A dipendenza del caso e se emergono incongruenze e indizi di potenziale mancato ossequio delle condizioni, sono consultati anche l'Ufficio di esecuzione e l'USSI e sono disposti puntuali controlli.

Le modalità dei controlli sono state definite sulla base della giurisprudenza. È quindi impossibile e poco serio analizzare e giudicare le procedure di controllo riferendosi a casi particolari dei quali l'opinione pubblica conosce e può conoscere solo parzialmente la situazione, ritenuto per di più che lo scrivente Consiglio di Stato è vincolato dal segreto d'ufficio e non gli è quindi data facoltà in questa sede di giustificare determinati interventi. Dando risonanza a singoli casi fuori contesto si dà inutilmente una percezione distorta della realtà che non è di beneficio a nessuno.

V. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede è evidente come il settore della migrazione sia divenuto sempre più complesso da gestire in ragione sia delle pressioni migratorie al quale è sottoposto sia del continuo e articolato sviluppo normativo e giurisprudenziale. Esso è parimenti un campo che tocca molte sensibilità e per questo molto delicato per il quale non esistono soluzioni facili atte ad accontentare tutti. Da un lato si intende allargare maggiormente la mobilità delle persone e l'accesso al mercato del lavoro, dall'altro si vorrebbe preservare la nostra realtà da ogni possibile abuso. Poiché soprattutto in un quadro liberale quale l'ALC è impossibile stabilire già da subito se una persona intenda prevaricare le possibilità legali, tanto più che la verifica preventiva è esclusa, il rilevamento di abusi può avvenire unicamente in una fase successiva attraverso appositi controlli ai quali non possiamo rinunciare. Al riguardo è bene precisare che spesso gli accertamenti delle Autorità della migrazione hanno avvio a seguito di richieste o segnalazioni da parte di altri Servizi dell'amministrazione cantonale e comunale. L'esperienza ha evidenziato come una buona interazione tra le diverse Autorità cantonali e comunali crei una rete virtuosa che permette di rilevare situazioni abusive.

⁶ Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

Alle Autorità della migrazione sono parimenti richieste sempre più competenze di analisi e capacità di apprezzamento accresciute affinché le decisioni siano meglio articolate e motivate. Da loro si pretende parimenti che sia accertato che le persone presenti sul nostro territorio lo siano perché effettivamente ne adempiono le condizioni che legittimano il loro soggiorno. Per fare tutto questo è indispensabile disporre di un organico adeguato e molto qualificato che lavori con efficienza. I motivi dell'assunzione di aiuti straordinari non espone il fianco ad alcun rimprovero, nella misura in cui come sopra illustrato essa è stata ampiamente giustificata e ha dato gli esiti preventivati e richiesti. Nell'ottica di mantenere un giusto equilibrio tra efficacia ed efficienza ai fini di un uso parsimonioso e razionale delle risorse entro fine maggio 2020 sarà quindi valutato il consolidamento della nuova struttura organizzativa.

Non va neppure dimenticato che il lavoro di controllo da parte dell'UM può esplicare effetti positivi anche in altri ambiti. L'applicazione corretta della LStrI può infatti contribuire a impedire che prestazioni sociali siano impropriamente erogate.

L'adeguamento del personale in dotazione alla Polizia cantonale rientrava nel progetto Visione 2019 e si è concretizzato nel 2012 tramite il Masterplan effettivi, senza alcun riferimento alle misure di controllo in materia di stranieri, che è una minima parte degli importanti compiti svolti da questa istituzione, confrontata primariamente con la lotta contro il crimine e l'assicurazione di sicurezza e ordine pubblici. Le critiche mosse a questo proposito sono con tutta evidenza infondate, ritenuto anche che esse sono state oggetto di altri atti parlamentari e di appositi messaggi⁷.

Con quanto precede si ritiene di aver risposto alle domande della mozione a proposito della strategia, degli obiettivi e delle misure in quest'ambito, rispettivamente di aver indicato la volontà e quanto messo in atto per giungere a trattare le domande relative ai permessi con la dovuta celerità. Naturalmente esiste sempre un margine di miglioramento. Di questo i Servizi dell'Amministrazione cantonale sono ben coscienti e sono sempre pronti a vagliare possibili alternative, a ripensare i propri processi e ad adeguarsi all'evoluzione dei tempi, allo sviluppo legislativo e giurisprudenziale ai fini di un'ottimizzazione delle prestazioni erogate e della loro qualità.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 16 settembre 2019

⁷ Cfr. ad esempio: Interpellanza 20 marzo 2018 presentata da Sara Beretta Piccoli e Paolo Peduzzi "Uno stato poliziesco efficiente non ha bisogno di polizia" (William S. Burroughs); mozione 20 giugno 2011 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari per il Gruppo dei Verdi (ripresa da Tamara Merlo) "Liberare la polizia dai compiti che non le competono"; mozione 23 settembre 2013 presentata da Gabriele Pinoja per il Gruppo UDC "Corpo di polizia commisurato alle necessità di sicurezza"; mozione 13 ottobre 2014 presentata da Giorgio Galusero e cofirmatari "Effettivi della Polizia cantonale e nuovo Codice di procedura penale: prima verificare poi potenziare".

MOZIONE

Non si mobbizza con i permessi di domicilio e di dimora

del 16 settembre 2019

Mentre si discute di riforma fiscale per non far fuggire le società finora a statuto fiscale privilegiato in quanto contribuiscono comunque in maniera significativa al gettito fiscale, si costata da più parti (professionisti e associazioni economiche) che dal Dipartimento delle istituzioni e dalla Sezione della popolazione in particolare vi è in atto una strategia antistranieri a tutto campo, inclusi coloro che non hanno mai dato problemi di sorta e tra questi anche quelli benestanti (globalisti inclusi) che di riflesso contribuiscono al pagamento di imposte e a generare un certo indotto cantonale di cui beneficiano tutti i residenti, ticinesi compresi, in difficoltà.

Lo spunto è rappresentato da un recente intervento scritto della AITI e della Camera di Commercio al Consiglio di Stato, in cui si lamenta la strategia antistranieri che danneggia lo sviluppo dell'economia ticinese e delle sue imprese. Sono ormai centinaia i casi trattati da fiduciari e avvocati di cittadini stranieri ai quali viene revocato il permesso B e viene rifiutato il permesso C per ragioni bagattellari. In ogni Comune il servizio della popolazione ha inviato liste di decine di persone da far controllare riguardo alla loro effettiva presenza nel Cantone Ticino.

Ci sono decine di casi di persone che ricevono continuamente visite di ausiliari di polizia e di impiegati comunali il mattino presto per verificare che cos'hanno nel frigorifero e quale biancheria hanno nei loro armadi. Si tratta, come detto, di liste di persone, anche buoni contribuenti e residenti da diversi anni e che mai hanno dato problemi, da controllare nel periodo di sei mesi. Segue un rapporto alla Polizia Cantonale che esegue a sua volta delle verifiche mandando poi il tutto al servizio della popolazione. Questo spiega il fatto che per ricevere una risposta riguardo al permesso C passano da sei a 12 mesi mentre qualche anno orsono si ricevevano questi permessi in 1 o 2 mesi. Sono decine le persone che riferiscono di questa strategia poliziesca.

È giunto il momento di finalmente parlarne.

Anche se magari capita un caso ogni tanto questo non giustifica questo "mobbing" o "stalking" indiscriminato. Si tratta anche di una questione di efficienza ed economicità delle risorse umane e finanziarie dell'amministrazione prima che anche questa sezione diventi un mostro di impegni e burocrazia.

Basta inoltre verificare quanto numerosi sono i ricorsi contro le decisioni del servizio della popolazione che vengono accettati dal Consiglio di Stato rispettivamente dal Tribunale amministrativo cantonale. Tutto questo genera costi e risorse impiegate in maniera spropositata oltre a danneggiare uno dei capisaldi competitivi svizzeri e ticinesi, ovvero una burocrazia snella e una amministrazione vicina ai cittadini e residenti che scelgono il nostro bel Cantone per vivere e lavorare.

Aumento degli effettivi nelle polizie, aumento di effettivi e burocrazia nei servizi della popolazione, oltre che nei servizi del territorio o della sanità e sicurezza: sono sintomi ormai acuti di una direzione poco liberale che alcuni hanno intrapreso.

Con la presente mozione si chiede che il Governo indichi a chiare lettere quale sia la strategia, gli obiettivi e le misure che intende attuare in questo contesto e se non sia il caso che il Consiglio di Stato riorienta la politica verso i lavoratori stranieri in Ticino condotta dal direttore del Dipartimento. L'obiettivo è quantomeno di tornare al rispetto di tempistiche di evasione delle richieste di permessi e rinnovi in tempi rapidi e con modalità proporzionate degne di uno Stato di diritto e non di polizia, con un plafonamento delle assunzioni di personale.

Matteo Quadranti
Bertoli - Caprara